



Deliberazione di Consiglio comunale

Numero 20 del 26-03-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA N.3555/2024 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO, A NORMA E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000

Nell'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di Marzo, presso l'Aula consiliare, alle ore 21:09, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Qualifica	P/A	Componente	Qualifica	P/A
MANCARELLA CALOGERO FABRIZIO	Presidente	P	TRANCHINA SALVATORE	Consigliere	P
ORLANDI ANDREA	Sindaco	P	GIUSSANI STEFANO	Consigliere	A
BELLOFIORE ROBERTO	Consigliere	P	COLOMBO CHRISTIAN	Consigliere	P
BALE YASMINE	Consigliere	A	RE DARIO	Consigliere	P
BERNASCONI STEFANO	Consigliere	P	SCARLINO CLAUDIO	Consigliere	P
BINDI PAOLO	Consigliere	P	TIZZONI MARCO	Consigliere	P
FORLONI GIUSEPPE	Consigliere	P	RECALCATI ANDREA	Vice Presidente	P
CASELLI FULVIO	Consigliere	P	LA PALOMENTA CLELIA	Consigliere	P
CASATI ELISA	Consigliere	P	GALLIANI VITO MICHELE	Consigliere	P
CONTI EDOARDO LUCA	Consigliere	P	RIZZO GASPARE GIUSEPPE ELIA	Consigliere	A
VARASI MONICA	Consigliere	P	PAGGIARO DANIELE	Consigliere	P
CARONNI GIUSEPPE	Consigliere	P	RE UBERTO	Consigliere	P
RIOLI ANGELO	Consigliere	P			

Assiste alla seduta il Segretario Generale MATTEO BOTTARI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Presidente CALOGERO FABRIZIO MANCARELLA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA N.3555/2024 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO, A NORMA E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000

Su proposta del Sindaco, sig. Andrea Orlandi, in assenza dell'Assessore all'Ecologia, sig.ra Valentina Giro:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Evidenziato che da tempo è in corso un contenzioso tra il Comune di Rho, unitamente a Regione Lombardia, e la società Montedison S.p.A. (poi Edison S.p.A.) relativamente alla causa dell'inquinamento dell'area "ex Chimica Bianchi" sita in Rho ed al soggetto responsabile di tale inquinamento e premessi i seguenti fatti di causa;

Richiamata la sentenza n.1532/2019, pubblicata il 18.02.2019, con cui il Tribunale di Milano ha così provveduto:

- "a) rigetta tutte le domande proposte da Edison S.p.A.;
- b) condanna Edison S.p.A. al pagamento, in favore del Comune di Rho, della somma di euro 9.817.445,95 (comprensiva di I.V.A.), oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo;
- c) condanna Edison S.p.A. al pagamento, in favore del Comune di Rho - da effettuarsi ogni giorno 5 del mese - della somma di euro 222.500,00 più I.V.A. per ogni anno, a far data dall'8.2.2013 (data di messa in esercizio dell'impianto) sino alla bonifica definitiva (dichiarata come indicato in motivazione della medesima sentenza) per le spese di gestione dell'impianto definitivo delle acque realizzato dal Comune di Rho;
- d) condanna Edison S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Rho, che liquida in complessivi euro 22.456,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- e) condanna Edison S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Lombardia, che liquida in complessivi euro 13.300,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- f) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di lite (recte, di CTU: n.d.r.), già liquidate con separato provvedimento";

Rilevato che, quanto alla statuizione di cui alla lettera a) del dispositivo della sopra richiamata sentenza, l'importo "di euro 9.817.445,95", al lordo di I.V.A., liquidato dal Tribunale è il risultato dell'addizione dei seguenti importi:

- euro 3.817.445,95 liquidati per le "spese sostenute" dal Comune di Rho sino alla "primavera del 2017" per le attività e gli interventi eseguiti ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. in sostituzione di Edison S.p.A. quale responsabile dell'inquinamento; la suddetta somma comprende, tra l'altro, anche la spesa di "euro 869.763,48" sostenuta dal Comune per la "Gestione dell'impianto di trattamento" definitivo delle acque "dalla primavera del 2012 alla primavera del 2017";
- euro 6.000.000,00 liquidati per le "spese future" che il Comune di Rho dovrà sostenere per gli "indispensabili interventi di messa in sicurezza permanente e di bonifica" dell'area inquinata per cui Edison S.p.A. è causa;

Atteso che:

- con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 15.04.2019, Edison S.p.A. ha proposto appello "per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n.1532/2019 pubblicata il 18 febbraio 2019";
- con comparsa depositata in cancelleria il 3.10.2019, il Comune di Rho si è costituito nel giudizio d'appello promosso dalla Edison S.p.A., proponendo appello incidentale;

Vista la sentenza n.799/2020, pubblicata il 24.03.2020, con la quale la Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda civile, ha così provveduto:

- respinge l'appello principale e quello incidentale, e per l'effetto conferma la sentenza n.1532/2019 resa tra le parti in data 13 febbraio 2019 dal Tribunale di Milano;
- compensa integralmente le spese del grado tra le parti Edison S.p.A. e Comune di Rho;
- condanna Edison S.p.A. al pagamento delle spese processuali del grado nei confronti di Regione Lombardia che liquida per compensi defensionali in euro 30.000,00, oltre accessori di legge;

Evidenziato quindi che, con la richiamata sentenza n.799/2020, la Corte d'Appello di Milano, confermando la sentenza n.1532/2019 del Tribunale di Milano, aveva liquidato, a favore di questo Comune, anche le "spese future" "per la realizzazione della bonifica definitiva del sito" nonché per la gestione dell'impianto di trattamento delle acque emunte dalla barriera idraulica "per il periodo successivo al 2017 e sino alla bonifica definitiva";

Rilevato che:

- Edison S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, n.799/2020, ricorso per cassazione notificato a mezzo pec in data 17.06.2020, chiedendo alla Corte di Cassazione di cassare l'impugnata sentenza;
- con controricorso notificato a mezzo pec in data 27.07.2020, il Comune di Rho ha contraddetto il ricorso proposto da Edison S.p.A. e ha proposto ricorso incidentale per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.799/2020 nelle parti in cui ha respinto i motivi dell'appello incidentale del Comune medesimo;

Atteso che in data 06/04/2021 Edison S.p.A., nelle more della sentenza della Corte di Cassazione, ha provveduto a versare al Comune le somme dovute in forza della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.799/2020, pari ad euro 11.022.493,31, *“al solo fine di evitare l'esecuzione forzata e con riserva di ripetizione”*;

Preso atto che, con sentenza n.199/2024 (Allegato 1), pubblicata in data 04.01.2024, la Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, si è pronunciata in merito al ricorso di Edison S.p.A. e al ricorso incidentale del Comune di Rho come segue:

- contrariamente a quanto ritenuto sia dal Tribunale di Milano che dalla Corte d'Appello di Milano, dispone la cassazione dell'impugnata sentenza n. 799/2020 della Corte d'Appello di Milano nella parte in cui riconosce a questo Comune le “spese future” che il Comune di Rho dovrà sostenere per gli “indispensabili interventi di messa in sicurezza permanente e di bonifica” dell'area inquinata e per la gestione dell'impianto di trattamento realizzato dal Comune in attesa della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente e di bonifica;
- precisa che il Comune può esercitare ulteriori azioni di rivalsa per gli esborsi che verrà ad effettuare per gli interventi necessari di bonifica che saranno realizzati;
- rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

Rilevato che con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., notificato a mezzo pec in data 27.03.2024, Edison S.p.A. ha convenuto il Comune di Rho avanti la Corte d'Appello di Milano, giudizio di rinvio R.G. n.942/2024, per chiedere alla stessa di:

- respingere tutte le domande proposte dal Comune di Rho contro Edison S.p.A. afferenti alle “spese future” così come identificate dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 1532/2019 pronunciata nel giudizio di primo grado;
- condannare il Comune di Rho a restituire a Edison S.p.A. e, comunque, a pagare alla stessa Edison S.p.A. le seguenti somme di denaro:

1	Restituzioni afferenti al capo b) del dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano n.1532/2019	
1.1	Importo del cosiddetto “danno” indicato come “spesa futura” da Bonifica	6.000.000,00
1.2	Rivalutazione monetaria della somma di euro 6.000.000,00 dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
1.3	Interessi legali su detta somma rivalutata dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
1.4	Restituzione della somma pagata da Edison al Comune a titolo di interessi legali su detto capitale	73.146,70
1.5	Rivalutazione monetaria di tale somma di euro 73.146,70 dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
1.6	Interessi legali su detta somma rivalutata dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
2	Restituzioni afferenti al capo c) del dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano n.1532/2019, indicati come “spesa futura”	
2.1.1	dal 05.04.2017 al 04.04.2018 (euro 225.000,00 + i.v.a. 22%)	275.450,00

2.1.2	<i>dal 05.04.2018 al 04.04.2019 (euro 225.000,00 + i.v.a. 22%)</i>	275.450,00
2.1.3	<i>dal 05.04.2019 al 04.04.2020 (euro 225.000,00 + i.v.a. 22%)</i>	275.450,00
2.1.4	<i>dal 05.04.2020 al 04.04.2021 (euro 225.000,00 + i.v.a. 22%)</i>	275.450,00
2.1.5	<i>Rivalutazione monetaria delle somme di cui ai righi da 2.1.1 a 2.1.4 dal 6.4.2021 al saldo effettivo</i>	
2.1.6	<i>Interessi legali su dette somme rivalutate dal 6.4.2021 al saldo effettivo</i>	
2.1.7	<i>Restituzione della somma di euro 4.771,95 pagata da Edison al Comune a titolo di interessi legali su detti capitali da 2.1.1 a 2.1.4</i>	4.771,95
2.1.8	<i>Rivalutazione monetaria di tale somma di euro 4.771,95 dal 6.4.2021 al saldo effettivo</i>	
2.1.9	<i>Interessi legali su detta somma rivalutata dal 6.4.2021 al saldo effettivo</i>	
2.2.1	<i>dal 05.04.2021 al 04.04.2022 (euro 225.000,00 + i.v.a. 22%)</i>	275.450,00
2.2.2	<i>Rivalutazione monetaria della somma di cui al rigo 2.2.1 dal 6.4.2021 al saldo effettivo</i>	
2.2.3	<i>Interessi legali su detta somma rivalutata dal 6.4.2021 al saldo effettivo</i>	
2.3.1	<i>dal 05.04.2022 al 04.04.2023 (euro 225.000,00 + i.v.a. 22%)</i>	275.450,00
2.3.2	<i>Rivalutazione monetaria della somma di cui al rigo 2.3.1 dal 4.2.2022 al saldo effettivo</i>	
2.3.3	<i>Interessi legali sulle somme rivalutate dal 4.2.2022 al saldo effettivo</i>	
2.4.1	<i>dal 05.04.2023 al 04.04.2024 (euro 225.000,00 + i.v.a. 22%)</i>	275.450,00
2.4.2	<i>Rivalutazione monetaria della somma di cui al rigo 3.2.1 dal 3.2.2023 al saldo effettivo</i>	
2.4.3	<i>Interessi legali sulla somma rivalutata dal 3.2.2023 al saldo effettivo</i>	
3	<i>Restituzioni afferenti al capo d) del dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano n.1532/2019 (spese processuali versate al Comune)</i>	
3.1	<i>"Spese di lite"</i>	22.456,00
3.2	<i>"Spese generali al 15%"</i>	3.368,40
3.3	<i>"c.p.a. 4%"</i>	1.032,98
3.4	<i>"i.v.a. 22%"</i>	5.908,62
3.5	<i>Rivalutazione monetaria delle somme di cui ai righi da 3.1 a 3.4 dal 6.4.2021 al saldo effettivo</i>	
3.6	<i>Interessi legali sulle somme rivalutate dal 6.4.2021 al saldo effettivo</i>	
4	<i>Restituzioni afferenti al capo f) del dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano n.1532/2019 [nel dispositivo della sentenza del Tribunale il punto f) è così redatto: "f) pone definitivamente a carico di</i>	8.112,71

	<i>parte attrice le spese di lite, già liquidate con separato provvedimento”]</i>	
4.1	<i>Rivalutazione monetaria della somma di cui al rigo 4 dal 6.4.2021 al saldo effettivo</i>	
4.2	<i>Interessi legali su detta somma rivalutata dal 6.4.2021 al saldo effettivo</i>	
5	<i>Restituzione dell'importo pagato da Edison a titolo di contributo unificato versato dal Comune di Rho nella causa definita dalla sentenza del Tribunale di Milano n.1532/2019 (importo indicato in calce alla comparsa di risposta del Comune di Rho datata 24.4.2012)</i>	450,00
5.1	<i>Rivalutazione monetaria della somma di cui al rigo 5 dal 6.4.2021 al saldo effettivo</i>	
5.2	<i>Interessi legali su detta somma rivaluta dal 6.4.2021 al saldo effettivo</i>	
6	<i>Rimborso imposta di registro afferente alla sentenza del Tribunale di Milano n.1532/2019: doc. 78_LXXVIII liquidazione imposta registro sentenza Trib. Milano 1532-2019; doc. 79_LXXIX quietanza imposta di registro sentenza Trib. Milano 1532-2019 - F24.</i>	368.139,75
6.1	<i>Rivalutazione monetaria della somma di cui al rigo 6 dal 14.12.2021 al saldo effettivo</i>	
6.2	<i>Interessi legali su detta somma rivalutata dal 14.12.2021 al saldo effettivo</i>	
7	<i>Rimborso imposta di registro d'Appello di Milano n. 799/2020</i>	
7.1	<i>Rivalutazione monetaria della somma di cui al rigo 7 dal dovuto al saldo effettivo</i>	
7.2	<i>Interessi legali su detta somma rivalutata dal dovuto al saldo effettivo</i>	

Ricordato che:

- con nota in data 21.02.2024, prot. n. 12424 del 22/02/2024, Edison comunica al Comune che cessava con effetto immediato i pagamenti afferenti alle spese relative al costo di gestione dell'impianto di trattamento realizzato dal Comune di Rho;
- il Comune di Rho, con nota prot. n. 24043 inviata a mezzo pec in data 11/04/2024, comunica a Edison S.p.A. di prendere atto di quanto significato dalla stessa con la lettera in data 21/02/2024, e, a sua volta, significa a Edison S.p.A. di aver sostenuto, dal 05/04/2017 sino alla data della medesima comunicazione, una spesa complessiva di € 2.029.194,56, al lordo di I.V.A., per la realizzazione e la gestione dell'impianto definitivo di trattamento delle acque che si è reso necessario in conseguenza dell'inquinamento cui si riferisce la sentenza in oggetto e che avrebbe dovuto, per legge, essere realizzato e gestito direttamente da Edison S.p.A. quale responsabile dell'inquinamento medesimo, intimando di pagare entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente, la suddetta somma di € 2.029.194,56;
- nella citata nota l'Amministrazione precisava, tuttavia, che avrebbe potuto ritenere equivalente all'intimato pagamento la comunicazione, entro il medesimo termine di cui sopra, di formale rinuncia alla restituzione di quanto pagato da codesta società in esecuzione della parte della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.799/2020 che è stata cassata dalla sentenza in oggetto, per la quantità corrispondente alla ridetta somma di € 2.029.194,56;
- il credito di questa Amministrazione per l'importo di € 2.029.194,56 non può, allo stato, essere considerato liquido ed esigibile, perché Edison S.p.A., con lettera del 23/05/2024 prot. n. 35830 del 03/06/2024, ha contestato di essere debitrice del suddetto importo di € 2.029.194,56 nella sua integralità;

Evidenziato che il Comune di Rho, per il tramite dell'avv. Giovanni Monti, già incaricato di difendere gli interessi

dell'Ente nei precedenti gradi di giudizio, in data 22/07/2024 si è costituito nel giudizio di riassunzione avviato da Edison S.p.A., tra l'altro proponendo la seguente domanda di rettifica della tabella spese presentata da Edison S.p.A.:

1	Restituzioni afferenti al capo b) del dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano n.1532/2019 (cfr. pagg. 24 e. 25)	
1.1	Importo del cosiddetto "danno" indicato come "spesa futura"	6.000.000,00
1.2	Rivalutazione monetaria della somma di euro 6.000.000,00 dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
1.3	Interessi legali su detta somma rivalutata dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
1.4	Restituzione della somma pagata da Edison al Comune a titolo di interessi legali su detto capitale	73.146,70 44.704,11
1.5	Rivalutazione monetaria di tale somma di euro 73.146,70 dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
1.6	Interessi legali su detta somma rivalutata dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
2	Restituzioni afferenti al capo c) del dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano n.1532/2019, indicati come "spesa futura"	
2.1.1	dal 05.04.2017 al 04.04.2018 (euro 225.000,00 222.500,00 + i.v.a. 22%)	275.450,00 271.450,00
2.1.2	dal 05.04.2018 al 04.04.2019 (euro 225.000,00 222.500,00 + i.v.a. 22%)	275.450,00 271.450,00
2.1.3	dal 05.04.2019 al 04.04.2020 (euro 225.000,00 222.500,00 + i.v.a. 22%)	275.450,00 271.450,00
2.1.4	dal 05.04.2020 al 04.04.2021 (euro 225.000,00 222.500,00 + i.v.a. 22%)	275.450,00 271.450,00
2.1.5	Rivalutazione monetaria delle somme di cui ai righi da 2.1.1 a 2.1.4 dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
2.1.6	Interessi legali su dette somme rivalutate dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
2.1.7	Restituzione della somma di euro 4.771,95 pagata da Edison al Comune a titolo di interessi legali su detti capitali da 2.1.1 a 2.1.4 2.1.3	4.771,95
2.1.8	Rivalutazione monetaria di tale somma di euro 4.771,95 dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
2.1.9	Interessi legali su detta somma rivalutata dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
2.2.1	dal 05.04.2021 al 04.04.2022 (euro 225.000,00 222.500,00 + i.v.a. 22%)	275.450,00 271.450,00
2.2.2	Rivalutazione monetaria della somma di cui al rigo 2.2.1 dal 6.4.2021 al saldo effettivo (doc. 80_LXXX)	
2.2.3	Interessi legali su detta somma rivalutata dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
2.3.1	dal 05.04.2022 al 04.04.2023 (euro 225.000,00 222.500,00 + i.v.a. 22%) euro 275.450,00 271.450,00	275.450,00 271.450,00
2.3.2	Rivalutazione monetaria della somma di cui al rigo 2.3.1 dal 4.2.2022 al saldo effettivo	
2.3.3	Interessi legali sulle somme rivalutate dal 4.2.2022 al saldo effettivo	
2.4.1	dal 05.04.2023 al 04.04.2024 (euro 225.000,00 222.500,00 + i.v.a. 22%)	275.450,00 0,00

2.4.2	Rivalutazione monetaria della somma di cui al rigo 3.2.1 dal 3.2.2023 al saldo effettivo	
2.4.3	Interessi legali sulla somma rivalutata dal 3.2.2023 al saldo effettivo	
3	Restituzioni afferenti al capo d) del dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano n.1532/2019 (spese processuali versate al Comune)	
3.1	"Spese di lite"	22.456,00 <i>Importo dipendente dalla decisione del Giudice di rinvio sulle spese di lite</i>
3.2	"Spese generali al 15%"	3.368,40 <i>Importo dipendente dalla decisione del Giudice di rinvio sulle spese di lite</i>
3.3	"c.p.a. 4%"	1.032,98 <i>Importo dipendente dalla decisione del Giudice di rinvio sulle spese di lite</i>
3.4	"i.v.a. 22%"	5.908,62 <i>Importo dipendente dalla decisione del Giudice di rinvio sulle spese di lite</i>
3.5	Rivalutazione monetaria delle somme di cui ai righi da 3.1 a 3.4 dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
3.6	Interessi legali sulle somme rivalutate dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
4	Restituzioni afferenti al capo f) del dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano n.1532/2019 [nel dispositivo della sentenza del Tribunale il punto f) è così redatto: "f) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di lite, già liquidate con separato provvedimento"]	8.112,71 <i>Importo dipendente dalla decisione del Giudice di rinvio sulle spese di lite</i>
4.1	Rivalutazione monetaria della somma di cui al rigo 4 dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
4.2	Interessi legali su detta somma rivalutata dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
5	Restituzione dell'importo pagato da Edison a titolo di contributo unificato versato dal Comune di Rho nella causa definita dalla sentenza del Tribunale di Milano n.1532/2019 (importo indicato in calce alla comparsa di risposta del Comune di Rho datata 24.4.2012)	450,00 <i>Importo dipendente dalla decisione del Giudice di rinvio sulle spese di lite</i>
5.1	Rivalutazione monetaria della somma di cui al rigo 5 dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
5.2	Interessi legali su detta somma rivaluta dal 6.4.2021 al saldo effettivo	
6	Rimborso imposta di registro afferente alla	368.139,75

	sentenza del Tribunale di Milano n.1532/2019: doc. 78_LXXVIII liquidazione imposta registro sentenza Trib. Milano 1532-2019; doc. 79_LXXIX quietanza imposta di registro sentenza Trib. Milano 1532-2019 – F24.	Importo dipendente dalla decisione del Giudice di rinvio sulle spese di lite
6.1	Rivalutazione monetaria della somma di cui al rigo 6 dal 14.12.2021 al saldo effettivo	
6.2	Interessi legali su detta somma rivalutata dal 14.12.2021 al saldo effettivo	
7	Rimborso imposta di registro d'Appello di Milano n. 799/2020 afferente alla Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 799/2020	0,00
7.1	Rivalutazione monetaria della somma di cui al rigo 7 dal dovuto al saldo effettivo	
7.2	Interessi legali su detta somma rivalutata dal dovuto al saldo effettivo	

Preso atto che nelle more della pronuncia della Corte di Appello di Milano, in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale numero 131 del 30.07.2024, è stato restituito in data 23 ottobre 2024 dal Comune di Rho a Edison S.p.A. l'importo di euro 7.678.176,06 per i pagamenti relativi alle "spese future", in quanto i pagamenti dei suddetti importi a suo tempo effettuati da Edison S.p.A. sono divenuti indebiti, dalle date dei pagamenti stessi, a seguito dell'intervenuta cassazione, disposta dalla Corte Suprema con la sentenza n.199/2024 del 04.01.2024, della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.799/2020 in esecuzione della quale i pagamenti medesimi sono stati effettuati:

Importo del cosiddetto "danno" indicato come "spesa futura" per Bonifica	6.000.000,00
Restituzione della somma pagata da Edison al Comune a titolo di interessi legali su detto capitale	44.704,11
dal 05.04.2017 al 04.04.2018 (euro 222.500,00 + i.v.a. 22%)	271.450,00
dal 05.04.2018 al 04.04.2019 (euro 222.500,00 + i.v.a. 22%)	271.450,00
dal 05.04.2019 al 04.04.2020 (euro 222.500,00 + i.v.a. 22%)	271.450,00
dal 05.04.2020 al 04.04.2021 (euro 222.500,00 + i.v.a. 22%)	271.450,00
Restituzione della somma di euro 4.771,95 pagata da Edison al Comune a titolo di interessi legali su detti capitali	4.771,95
dal 05.04.2021 al 04.04.2022 (euro 222.500,00 + i.v.a. 22%)	271.450,00
dal 05.04.2022 al 04.04.2023 (euro 222.500,00 + i.v.a. 22%)	271.450,00
Totale somme pagate da Edison S.p.A.	7.678.176,06

Preso atto che, avendo acquisito la disponibilità di Edison S.p.A. a pretendere interessi sulla somma di euro 7.678.176,00 solo sino al 05/08/2024, nota Protocollo n. 66631/2024 del 22.10.2024 (Allegato 2), si è valutato di non procedere al riconoscimento in acconto delle somme dovute a titolo di interessi, riservandosi di effettuare il versamento di tali interessi dopo la pronuncia della Corte d'Appello di Milano;

Vista la sentenza n.3555/2024, con la quale la Corte d'Appello di Milano, Sezione seconda civile, "definitivamente pronunciando" nel giudizio di rinvio R.G. n.942/2024, ha così provveduto:

- "1) in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Milano n. 1532/2019, pubblicata il 18.02.2019 condanna Edison S.p.A. al pagamento, in favore del Comune di Rho, della minor somma di euro 3.817.445,95, (comprensiva di I.V.A.), oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo;
- 2) respinge tutte le domande proposte dal Comune di Rho contro Edison S.p.A. afferenti alle "spese future" così come identificate dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 1532/2019;
- 3) condanna il Comune di Rho a restituire a Edison S.p.A. l'importo di euro 7.673.404,11 oltre interessi legali dal dì del pagamento al saldo, a titolo di "spese future", detratto l'importo di euro 7.678.176,06 già restituito dal Comune di Rho a Edison S.p.A. in data 23 ottobre 2024;
- 4) condanna Edison S.p.A. alla rifusione delle spese di lite in favore del COMUNE di RHO per il giudizio di

primo grado, per il giudizio di appello per il giudizio di legittimità, liquidate in dettaglio in sentenza che al lordo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., oltre al contributo unificato per domande riconvenzionali, ammontano a complessivi euro 90.489,36;

5) (recte, 6: n.d.r.) le spese di CTU liquidate in primo grado in euro 8.112,71 rimangono a carico di Edison S.p.A.;

Preso atto che la Corte d'Appello ha quindi accolto tutte le domande proposte nell'interesse di questo Comune nonché tutte le eccezioni sollevate da questo Comune con riferimento alle domande proposte da Edison S.p.A.;

Precisato quanto segue:

- l'importo complessivo delle "spese di lite", al lordo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., dovute da Edison S.p.A. a questo Comune per i quattro gradi di giudizio ammonta a euro 90.489,36, ma da tale importo, però, va detratto l'importo "già versato da Edison S.p.A. a titolo di spese legali, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A." per il giudizio di primo grado, importo quest'ultimo che ammonta a complessivi euro 33.217,46;
- le "spese di CTU così come liquidate in primo grado" e che "rimangono a carico di EDISON S.p.A." sono già state rimesse da Edison S.p.A. al Comune;
- conseguentemente, la somma ancora da versare da Edison S.p.A. al Comune è pari ad euro 57.273,36;

Atteso che l'importo del debito complessivo a carico del Comune di Rho derivante dalla sentenza n.3555/2024 della Corte d'Appello di Milano, Sezione seconda civile, quantificato ai sensi dell'art. 1193 e dell'art. 1194 del codice civile, risulta pari ad euro 8.263.110,08 come di seguito evidenziato (Allegato 3 e corrispondenza agli atti):

<i>Importo del cosiddetto "danno" indicato come "spesa futura" per Bonifica</i>	<i>6.000.000,00</i>
<i>Restituzione della somma pagata da Edison al Comune a titolo di interessi legali su detto capitale</i>	<i>44.704,11</i>
<i>dal 05.04.2017 al 04.04.2018 (euro 222.500,00 + i.v.a. 22%)</i>	<i>271.450,00</i>
<i>dal 05.04.2018 al 04.04.2019 (euro 222.500,00 + i.v.a. 22%)</i>	<i>271.450,00</i>
<i>dal 05.04.2019 al 04.04.2020 (euro 222.500,00 + i.v.a. 22%)</i>	<i>271.450,00</i>
<i>dal 05.04.2020 al 04.04.2021 (euro 222.500,00 + i.v.a. 22%)</i>	<i>271.450,00</i>
<i>dal 05.04.2021 al 04.04.2022 (euro 222.500,00 + i.v.a. 22%)</i>	<i>271.450,00</i>
<i>dal 05.04.2022 al 04.04.2023 (euro 222.500,00 + i.v.a. 22%)</i>	<i>271.450,00</i>
Credito complessivo:	7.673.404,11
Totale interessi legali:	589.705,97
Credito+interessi:	8.263.110,08

Preso atto che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche TUEL), al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194;

Visto l'art. 194, comma 1 – lett.a), del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del medesimo decreto o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93, ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto

dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), del citato art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e ciò, preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale: *"[...]a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. [...]";*

Precisato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione, ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Ricordato che:

- l'art. 194, comma 1, lettera a) del T.U.E.L. stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 cita: "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.";
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Attesa pertanto la necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.3555/2024 della Corte d'Appello di Milano, Sezione seconda civile di cui sopra, per euro 8.263.110,08, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente

derivanti dal mancato pagamento nei termini di legge;

Tenuto conto che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da pronunce esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione degli ulteriori gradi di giudizio;

Dato atto che, al fine di non incorrere in un aggravio dei costi, occorre procedere alla liquidazione delle somme riconosciute con la sentenza n.3555/2024 a favore di Edison S.p.A., somme che risultano di fatto essere pari a euro 584.934,02= (corrispondente alla quota per interessi), credito liquido ed esigibile, avendo il Comune già provveduto al pagamento a titolo di acconto per l'importo di euro 7.678.176,06 a fronte di un credito di euro 8.263.110,08;

Evidenziato che Edison S.p.A. risulta debitrice nei confronti del Comune di Rho dell'importo di euro 57.273,36 a titolo di rifusione delle spese di lite;

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19 marzo 2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 25 marzo 2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 9 aprile 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Dato atto che la spesa complessiva di € 584.934,02=, corrispondente alla quota per interessi, trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2025-2027, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2025, con imputazione alla Missione n. 1, programma n. 3, titolo n. 1, macroaggregato n. 107 (cap. 6836);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla proposta della presente Deliberazione il Direttore Area 3 Lavori Pubblici, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla proposta della presente Deliberazione il Direttore Area 4 Servizi di Programmazione economica e delle Entrate, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 25/03/2025, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato 4), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera l) del D.Lgs. n. 267/2000;

Presenti n. 22

Astenuti n. 7 (Colombo – Lega; Paggiaro – F.I.; Re D. – SiAmoRho; Re U., Recalcatti, Scarlino – F.d.I.; Tizzoni – Gente di Rho)

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 15

Con n. 15 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di riconoscere - per le ragioni esposte in premessa che si intendono qui interamente riportate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del T.U.E.L. che stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive - la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, pari a complessivi euro 8.263.110,08, in esecuzione della sentenza n.3555/2024 della Corte d'Appello di Milano, Sezione seconda civile;

2. di dare atto che avendo il Comune già provveduto al pagamento a titolo di acconto l'importo di euro 7.678.176,06 a fronte di un credito di euro 8.263.110,08, il credito liquido ed esigibile a favore di Edison S.p.A. risulta di fatto essere pari a euro 584.934,02= (corrispondente alla quota per interessi);

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 584.934,02=, corrispondente alla quota per interessi, trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2025-2027, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2025, con imputazione alla Missione n. 1, programma n. 3, titolo n. 1, macroaggregato n. 107 (cap. 6836);

4. di dare atto che Edison S.p.A. risulta debitrice nei confronti del Comune di Rho dell'importo di euro 57.273,36 a titolo di rifusione delle spese di lite;

5. di demandare al Direttore Area 3 Lavori Pubblici e al Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate, secondo le rispettive competenze, l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi e contabili derivanti dal presente provvedimento;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Successivamente il Presidente invita il Consiglio comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere celermente al pagamento delle somme di cui alle premesse ed alla parte dispositiva del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 22

Astenuti n. 7 (Colombo – Lega; Paggiaro – F.I.; Re D. – SiAmoRho; Re U., Recalcati, Scarlino – F.d.I.; Tizzoni – Gente di Rho)

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 15

Con n. 15 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione n. 20 del 26-03-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
CALOGERO FABRIZIO MANCARELLA

Il Segretario Generale
MATTEO BOTTARI

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.